



## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - APPROVAZIONE REGOLAMENTO ATTUATIVO.

### Originale

L'anno 2012 addì 17 del mese di Aprile, alle ore 21.00 nella sala consiliare, ai sensi dell'art. 14 della Legge 25.3.1993 n. 81 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

#### All'appello risultano :

Arch. ALBERTELLA GIANDOMENICO	SI
BORLOTTI ROBERTO	SI
CATTANEO MARCO	SI
ANTONETTI CLAUDIO	SI
FERRARI PIER ANGELO	NO
LITTERA IGNAZIO	SI
SERRI ELIO	SI
FIORETTI FERRUCCIO	SI
GRIECO LORELLA	SI
ARIZZOLI MIRCO	SI
PIETRO PINOLINI	SI
BAVA FRANCESCO	SI
VERRUA BRUNO	SI
COSTANZA GUALTIERO	SI
RUBINI GIOVANNI	SI
BERTOLAZZI GIORGIO	NO
ANTONELLO VIVIANO	SI

Presenti:15

Assiste il segretario comunale Dott. DANIELE MEROLA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Arch. ALBERTELLA GIANDOMENICO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - APPROVAZIONE REGOLAMENTO ATTUATIVO.**

---

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D. Lgs. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge n. 214/2011, e s.m.i., con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Unica – I.M.U., con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Unica è fissata all'anno 2015;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011 stabilisce, tra l'altro, la conferma della potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal provvedimento stesso;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 provvedono a disciplinare, con regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Evidenziato il disposto dell'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 in ordine alla efficacia retroattiva dei regolamenti anche se approvati dopo il 1° gennaio;

Atteso che il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine di deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

Tutto ciò premesso

Vista la bozza di Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica – I.M.U., predisposto dal Settore Tributi dell'Ente;

Vista ed analizzata con attenzione detta bozza e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

#### **UDITI i seguenti interventi:**

Il Consigliere **VERRUA**, ricordando che tale proposta era già contenuta nella prima bozza consegnata dal Sindaco, ritiene opportuno tutelare gli anziani ricoverati negli Istituti, considerando 1<sup>a</sup> casa di loro proprietà e quindi suggerisce l'inserimento nel Regolamento.

**II SINDACO** risponde che come già ricordato dal Consigliere Verrua, la volontà dell'Amministrazione Comunale era già stata esplicitata con l'inserimento di quanto oggi proposto dal Consigliere nella bozza originaria.

Abbiamo dovuto toglierla per adeguare il Regolamento alla normativa e quindi se la stessa lo consentirà sicuramente sarà reinserito nelle prima modifica che apporteremo al

Regolamento.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali, il Responsabile del Servizio, che qui di seguito sottoscrive:

**F.to Rag. Maurizio Iulita**

Sulla proposta di cui sopra il Segretario Direttore esprime parere favorevole e di legittimità, così come richiesto da questa Amministrazione Comunale, che qui sottoscrive:

**F.to Dott. Daniele Merola**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
N. 15	N. 0	N. 15	N. 15	N. 0

### DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica - I.M.U., composto da **n. 12 articoli** e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 1) **DI DARE ATTO** che il Regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Unica;
- 2) **DI DETERMINARE** le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione;
- 3) **DI DISPORRE** l'invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011;
- 4) **DI DICHIARARE** il presente atto con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi del D.lgs. 267/00.

# CITTA' DI CANNOBIO

*(Provincia del Verbano Cusio Ossola)*



## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)**

## INDICE

- Art. 1 - Disposizioni generali**
- Art. 2 - Determinazione dell'imposta e detrazioni**
- Art. 3 - Modalità di versamento e di riscossione**
- Art. 4 - Disciplina delle pertinenze**
- Art. 5 - Attività di accertamento**
- Art. 6 - Riscossione coattiva**
- Art. 7 - Rimborsi**
- Art. 8 - Sanzioni ed interessi**
- Art. 9 - Funzionario Responsabile**
- Art. 10 - Disposizioni in materia di autotutela**
- Art. 11 - Disposizioni finali e transitorie**
- Art. 12 - Entrata in vigore**

-----

### **Art. 1 Disposizioni generali**

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria di cui agli artt. 7, 8,9 e 14 del Decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni e art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

### **Art. 2 Determinazione dell'imposta e detrazioni**

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.
4. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

### **Art. 3 Modalità di versamento e di riscossione**

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge.
2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.
3. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino ad un importo minimo di 5 € comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

### **Art. 4 Disciplina delle pertinenze**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 2 comma 2 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

### **Art. 5 Attività di accertamento**

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione di cui al successivo art. 8 e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
4. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs.19 giugno 1997, n. 218.
5. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, il Comune non procede all'accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia tempestivamente versata sulla base di valori imponibili non inferiori a quelli stabiliti in un'apposita tabella allegata alla deliberazione di cui al comma successivo.
6. La Giunta Comunale individua annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio, con apposita deliberazione, su proposta dell'ufficio tecnico d'intesa con l'ufficio tributi, importi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili aventi caratteristiche simili per zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza ovvero, in mancanza degli stessi, nelle fasi dell'eventuale accertamento e contenzioso, il valore venale in comune commercio è determinato dall'ufficio tributi in base alla stima

effettuata, sulla base degli elementi sopraindicati, dall'ufficio tecnico che corredata la stessa di una propria motivata relazione illustrativa.

#### **Art. 6 Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

#### **Art. 7 Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.

3. Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo strumento urbanistico comunale, il contribuente, anche in considerazione dell'opportunità edificatoria offerta e non utilizzata, non potrà richiedere il rimborso dell'imposta pagata negli anni precedenti.

#### **Art. 8 Sanzioni ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 % del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 51,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale.

#### **Art. 9 Funzionario Responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

#### **Art. 10 Disposizioni in materia di autotutela**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente.

**Art. 11 Disposizioni finali e transitorie**

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

**Art. 12 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche, viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto del Contribuente).



Comune di Cannobio	Consiglio comunale delib. n. <b>9</b>	del 17/04/2012
--------------------	---------------------------------------	----------------

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Arch. ALBERTELLA GIANDOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. DANIELE MEROLA

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno **28/04/2012** per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cannobio, 28/04/2012

Dott. DANIELE MEROLA

---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. DANIELE MEROLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/04/2012, ai sensi del 3 comma, art. 134, del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

Cannobio, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. DANIELE MEROLA

---

---